Documento 06/04/2012 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 06/04/2012

Riferimento PROT. CNI N. 1727

Note

Allegati

Titolo COMPETENZE DEGLI ARCHITETTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA – RICHIESTA DI PARERE - ESCLUSIONE

Testo Con riferimento alla richiesta di parere di cui a margine preme segnalare quanto segue.

Le opere di urbanizzazione primaria sono state oggetto di numerose sentenze del giudice amministrativo.

Difatti, partendo dalla delimitazione degli ambiti di competenza professionale tra Ingegneri ed Architetti, a questi ultimi, sulla base del combinato disposto degli articoli 51 e 52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, è stato riconosciuta la possibilità di intervenire solo su singoli edifici.

Viceversa, si è negata l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria a lottizzazione in area artigianale industriale, ritenendola dette opere (in particolare opere viarie e fognarie) di competenza esclusiva degli Ingegneri (TAR Toscana, I Sez., sentenza n. 718 del 17/04/2001 v. allegato 1).

Nella medesima direzione si colloca poi la sentenza TAR Lazio, n. 297 del 23/06/1992 (allegato 2), che, pur riconoscendo la capacità professionale degli Architetti per la progettazione di sistemazioni urbanistiche o strumenti urbanistici generali e/o attuativi, opera un netto distinguo tra attività direttamente finalizzate alla realizzazione delle opere e che in concreto realizzano le previsioni urbanistiche, opere queste ultime riservate agli Ingegneri, rispetto alle previsioni di assetto del territorio affidate ad una progettazione essenzialmente ideativa, sia pure di estrema importanza, di competenza anche degli Architetti.

Si segnala infine la sentenza resa dal TAR Piemonte n. 247 del 12/05/1995 (v. allegato 3) in base alla quale è illegittimo l'affidamento ad architetto di incarico di collaudo riferibile al sistema viario, a quello fognario e di illuminazione, eseguite in attuazione di un piano per gli insediamenti produttivi.

Da quanto sopra esposto è agevole inferire che all'Architetto siano inibite prestazioni professionali volte a realizzare opere di urbanizzazione primaria.

Nella speranza di aver fornito il contributo richiesto, si porgono distinti saluti.

Allegati:

1)TAR Toscana, n. 718 del 17/04/2001;

2)TAR Lazio, n. 927 del 23/06/1992;

3)TAR Piemonte, n. 247 del 12/05/1995.